



**CITTA' DI CANALE**

*Provincia di Cuneo*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale*

*n. 30 in data 30/11/2015*

## **Art. 1 – Definizione di autocompostaggio**

1. Ai fini del presente regolamento, l'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non, ai fini del riutilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il "*compost*", terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

## **Art. 2 – Finalità dell'autocompostaggio**

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi dei rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, generando dei benefici ambientali ed economici.
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

## **Art. 3 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo, in genere, cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d) cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. Sono esclusi dall'autocompostaggio i rifiuti organici putrescibili, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali,
4. È, infine, vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

#### **Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'autocompostaggio**

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.
2. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.
3. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

#### **Art. 5 – Albo degli autocompostatori**

1. Le utenze che effettuano il compostaggio possono presentare all'Ufficio Tributi del Comune una apposita istanza per il loro inserimento nell'Albo degli autocompostatori.
2. A tal fine l'utente dovrà indicare, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Comunale:
  - a) in quale luogo pratica il compostaggio, avendo la disponibilità dell'area a titolo personale o di terzi previa autorizzazione del relativo proprietario.
  - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
  - c) di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
  - d) di essere consapevole che, per effetto della riduzione della tassa, il Comune sarà esonerato dal prestare l'eventuale servizio di raccolta della frazione umida e verde;
  - e) di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati del Comune.

#### **Art. 6 – Incentivi**

1. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze civili inserite nell'albo di cui al precedente articolo.
2. La riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, se precedente alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).
3. Si applica invece dall'anno successivo se la dichiarazione viene presentata posteriormente.

#### **Art. 7 – Controlli e Sanzioni**

1. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controlleranno puntualmente che gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori, non conferiscano i rifiuti compostabili al circuito di raccolta.
2. Nei casi che gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori conferissero al circuito di raccolta i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio comunale competente, per i successivi controlli di loro competenza che potrà portare alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, pur mantenendo l'obbligo di procedere all'auto compostaggio dei rifiuti organici.

#### **Art. 8 – Abrogazione**

1. Il presente regolamento abroga l'art. 29 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) ed ogni sua norma con esso in contrasto.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore ed effetti sul vigente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua esecutività disposta ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.